

# **TI\_GERICHTE 38.2020.43 vom 1. Februar 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-02-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2020.43\\_d20210201](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2020.43_d20210201)

FR: TI\_GERICHTE 38.2020.43 du 1 février 2021

IT: TI\_GERICHTE 38.2020.43 del 1 febbraio 2021

## **Regeste**

Restitut. ID 02-04/19, mesi x i quali nell'Accordo consensuale (fine rapp.lavoro 1/19) prevista somma di fr. 50'000 come retribuz. per mesi di disdetta straordin. Con STCA 38.19.66 deciso che tale imp. non andava ad aumentare GA, bensì rendeva non computab. perd. lavoro. Rispetto term. perenz.1 anno

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Se il rapporto di lavoro è sciolto anticipatamente di comune intesa, la perdita di lavoro, durante il periodo corrispondente al termine di disdetta o fino alla scadenza del termine contrattuale per i contratti di durata determinata, non è computata finché le prestazioni del datore di lavoro coprono la perdita di reddito per tale periodo.

### **E. 2**

Tuttavia, se il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro o ha manifestato l'intenzione di disdirlo per motivi economici, termini di disdetta più brevi possono essere stipulati a favore del lavoratore per accordo, contratto normale o contratto collettivo." Secondo la regolamentazione d'eccezione di cui al cpv. 2 dell'art. 335a CO termini di disdetta più brevi possono essere concordati unicamente a favore del lavoratore (cfr. STF 8C\_665/2018 del 15 aprile 2019 consid. 5.1.), ciò che non risulta nel caso di specie. In casu, inoltre, decisiva è la circostanza che in ogni caso l'accordo concluso tra la \_\_\_\_\_ e l'assicurato prevedeva un importo destinato alla copertura dei mesi di disdetta ordinaria. Ne discende che l'assicurato, tramite la corresponsione - risultante dal conteggio di salario del gennaio 2019 (cfr. doc. 257) - dell'importo di fr. 50'000.--, è stato perlomeno retribuito per i mesi di disdetta che nel suo caso corrispondevano a quattro (cfr. doc. 304; 2.3.), e meglio, considerata l'interruzione di comune accordo del rapporto di impiego stabilita il 24 gennaio 2019 con effetto al 31 gennaio 2019 (cfr. doc. 379), da febbraio a maggio 2019 per un salario di fr. 40'000.-- (fr. 10'000 x 4 mesi; cfr. consid. 2.3.). La questione di sapere se l'ammontare della buona uscita abbia coperto tutte le spettanze dell'insorgente (cfr. doc. I; consid. 1.3.), non compete a questa Corte. 2.5. Alla luce di quanto esposto al considerando precedente, occorre concludere che il ricorrente, nei mesi da febbraio a maggio 2019, ha beneficiato di indennità di disoccupazione a cui non aveva oggettivamente diritto, visto che non presentava una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 11 cpv. 3 LADI; 10h OADI; consid. 2.2.). In simili condizioni, questa Corte ritiene che, essendo in presenza di decisioni iniziali (conteggi delle indennità di disoccupazione da febbraio a maggio 2019 del 19 aprile 2019, del 6 maggio 2019 e del 4 giugno 2019; cfr. doc. 286; 287; 285; 189) emesse dalla Cassa - a cui il 26 febbraio 2019 era pervenuto l'Accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (cfr. doc. 373) - senza dubbio errate e la cui correzione ha un'importanza rilevante (fr. 13'833.--), nella presente evenienza siano adempiuti i presupposti di una

riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA delle stesse (in proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.1.). In concreto, pertanto, sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione delle prestazioni percepite indebitamente durante il periodo febbraio – maggio 2019. Per inciso va osservato che la Cassa ha manifestamente salvaguardato il termine di perenzione annuo di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA valido fino al 31 dicembre 2020 ( “ Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione ” ). Dal 1° gennaio 2021 il termine di perenzione relativo è di tre anni; cfr. RU 2020 pag. 5137). Infatti va osservato, senza che siano necessari particolari approfondimenti, da una parte, che le indennità di disoccupazione per i mesi da febbraio 2019 sono state versate a partire da aprile 2019 (cfr. conteggi del 19 aprile 2019, doc. 286; 287), dall'altra, che la decisione formale mediante la quale l'amministrazione ha preteso la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite è stata emanata già l'11 novembre 2019 (cfr. doc. 144).

2.6. A proposito dell'importo da restituire e della relativa correttezza questo Tribunale rileva che la Cassa ha chiesto al ricorrente il rimborso di fr. 13'833.--, corrispondenti alla somma delle indennità di disoccupazione percepite nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2019 (fr. 368.65 + fr. 387.10+ fr. 4'828.35+ fr. 8'248.90; cfr. doc. 286; 287; 285; 189; 145). Ritenuto che l'insorgente non aveva diritto a prestazioni LADI nel lasso di tempo citato, a ragione la Cassa ha richiesto la restituzione dell'integralità delle prestazioni erogate. La parte ricorrente, del resto, non ha formulato specifiche censure in merito all'entità della somma chiesta da rimborsare. In conclusione, questo Tribunale non può dunque che confermare la decisione su opposizione impugnata del 27 luglio 2020.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.